



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo Dipartimento

Al Sig. Presidente del Tribunale di Vercelli

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Torino

**Al Sig. Capo di Gabinetto
SEDE**

**Al Sig. Direttore Generale Risorse, Beni e Servizi
SEDE**



m_dg.DOG.09/08/2013.0085779.U

Oggetto: Decreto Ministeriale relativo alla procedura di utilizzo degli immobili ex art. 8 del d.lgs. n. 155/2012.

Egr. Presidente,

per esigenze di tempestiva e doverosa informazione, Le trasmetto copia del D.M. in oggetto riguardante l'istanza di utilizzo degli immobili dalla S.V. formulata ex art. 8 cit.

Segnalo che il D.M. in oggetto è attualmente in corso di registrazione in esito alle valutazioni di legittimità e regolarità contabile previste dalla legge.

Non appena la procedura verrà completata, sarà mia cura trasmettere copia del provvedimento munita dei relativi visti.

Le rendo altresì noto che il D.M. è da ritenersi, comunque, provvisoriamente esecutivo.

La S.V. curerà ogni ulteriore ed opportuna comunicazione agli altri uffici giudiziari eventualmente interessati, nonché alle amministrazioni locali rispettivamente competenti.

Rimango in attesa di cortese riscontro in ordine a tali comunicazioni.

Luigi B. -

Luigi B. -



Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, concernente “Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari”;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente “Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari”,

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’articolo 8, comma 1, del medesimo provvedimento, con il quale viene stabilito che, laddove sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della Giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del Tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo

19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

Considerato che il riferimento operato al citato articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, deve essere inteso come un generale richiamo agli immobili interessati da interventi edilizi finanziati con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti prescritti anche gli immobili con la medesima destinazione d'uso finanziati ai sensi della normativa previgente;

Vista la nota in data 6 maggio 2013 prot. 334, come integrata dalla nota del 18 luglio 2013 prot. 583/P, con la quale il Presidente f.f. del Tribunale di Vercelli, sentite le Amministrazioni locali interessate, ha rappresentato la necessità di avvalersi della facoltà prevista dalla norma sopra citata, chiedendo di continuare a usufruire dei locali ospitanti il Tribunale di Casale Monferrato e la sezione distaccata di Varallo, soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo provvedimento, da destinare a provvisorio deposito degli archivi e degli arredi e altresì, relativamente al solo Tribunale di Casale Monferrato, alla trattazione ad esaurimento dei relativi affari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo provvedimento, per i quali non è in ogni caso previsto il trasferimento dei rispettivi ruoli presso la sede circondariale accorpante, ferma restando, a partire dalla stessa data, l'iscrizione e la trattazione degli affari sopravvenuti presso la sede di Vercelli;

Valutato che la richiesta risulta formulata all'esito di una accurata ricognizione degli spazi disponibili presso la sede accorpante e che, al riguardo, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vercelli, reso in data 24 aprile 2013 nella seduta della Commissione di Manutenzione e del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Torino, espresso nella seduta del 28 maggio 2013;

Rilevato che le risultanze dell'indagine condotta hanno evidenziato una situazione logistica che non consente di garantire all'ufficio un adeguato livello

di funzionalità a fronte del mutato assetto dimensionale assunto in conseguenza dell'accresciuta competenza territoriale fissata dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

Considerato che, in conformità della previsione di cui al citato articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo 155/2012, preventivamente alla formulazione dell'istanza sono state condotte, con esito negativo, le prescritte interlocuzioni con le amministrazioni locali tenute *ex lege* ad assicurare idonee soluzioni logistiche, alternative all'utilizzazione dei locali ospitanti le pregresse sedi giudiziarie accorpate;

Ritenuto che le criticità rilevate per l'attuale situazione logistica rendono necessario destinare i locali ospitanti il Tribunale di Casale Monferrato e la sezione distaccata di Varallo, soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo provvedimento, a provvisorio deposito degli archivi e degli arredi e altresì, relativamente ai soli locali del Tribunale di Casale Monferrato, alla trattazione ad esaurimento dei relativi affari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo provvedimento, per i quali non è in ogni caso previsto il trasferimento dei ruoli presso la sede circondariale accorpante, ferma restando, a partire dalla stessa data, l'iscrizione e la trattazione degli affari sopravvenuti presso la sede di Vercelli;

Rilevato che per i predetti locali ospitanti il Tribunale di Casale Monferrato e la sezione distaccata di Varallo, come risulta dalle rispettive certificazioni prot. nn. 76611 e 76660 del 15 luglio 2013 rilasciate dalla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sussistono i requisiti specificamente previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

Considerato che, come evidenziato dal Presidente f.f. del Tribunale di Vercelli, l'utilizzo dei locali ospitanti il Tribunale di Casale Monferrato e la sezione distaccata di Varallo risulta necessario per tre anni a decorrere dalla data

di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

D E C R E T A

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Vercelli dei locali ospitanti il Tribunale di Casale Monferrato e la sezione distaccata di Varallo, soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, da destinare a provvisorio deposito dei relativi archivi e arredi e altresì, relativamente ai soli locali del Tribunale di Casale Monferrato, alla trattazione ad esaurimento dei relativi affari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo, per i quali non è in ogni caso previsto il trasferimento dei rispettivi ruoli presso la sede circondariale accorpante, per un periodo di tre anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia, ferme restando l'iscrizione e la trattazione degli affari sopravvenuti presso la sede Vercelli.

Articolo 2

Il presidente del Tribunale di Vercelli, assegnatario dei locali individuati dall'articolo 1, è demandato ad adottare, in conformità delle normative vigenti, i necessari provvedimenti organizzativi e di coordinamento dell'attività giurisdizionale che verrà espletata negli immobili di cui all'articolo 1 ed identificati in premessa, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza.

Articolo 3

Le Amministrazioni comunali di Casale Monferrato e Varallo, entro il periodo temporale previsto all'articolo 1, sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute per il funzionamento dei locali di cui trattasi per l'ammissione al contributo statale ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Articolo 4

L'Amministrazione comunale di Vercelli, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, è tenuta a reperire nel proprio territorio spazi adeguati e idonei a consentire l'integrale allocazione del personale e dei servizi del Tribunale di Vercelli, ivi compresi quelli di cui è prevista la temporanea collocazione presso gli immobili individuati in Casale Monferrato e Varallo.

Articolo 5

Il Presidente del Tribunale di Vercelli è tenuto a monitorare l'iter per l'individuazione dei locali di cui all'articolo 4 nonché a comunicare tempestivamente il venir meno delle esigenze funzionali ed organizzative poste a fondamento dell'utilizzo in deroga dei locali collocati presso le sedi soppresse.

Articolo 6

Il Ministero si riserva la vigilanza sulla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Roma, **8 AGO. 2013**

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri

